



**LE GIORNATE  
DELLA POLIZIA  
LOCALE**

**CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO  
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI**

**RICCIONE 2007**  
19-22 SETTEMBRE PALAZZO DEL TURISMO

## **L'ABBANDONO DI RIFIUTI NELLA GIURISPRUDENZA E RELATIVI RIFLESSI OPERATIVI**

**Pasquale Ricciardella,**  
Comandante di Distretto Polizia Provinciale Potenza e  
Comandante Corpo P.M. Rionero in Vulture

SPECIALE POLIZIA AMBIENTALE  
Giovedì 20 Settembre, mattina

Con l'entrata in vigore del D.lgs n° 22/97 cosiddetto "decreto Ronchi", inizia una fase storica dell'azione posta a tutela dell'ambiente, poiché tutti i Corpi di Polizia, sollecitati dal crescente interesse dei cittadini verso le tematiche ambientali, cominciano ad occuparsi di rifiuti.

I giornali si riempiono di articoli di "discariche sequestrate" ed il termine discarica entra nella terminologia comune per individuare qualsiasi punto ove vi siano rifiuti.

Ma per l'operatore di Polizia e per la Magistratura, effettuare l'inquadramento giuridico di tale fattispecie è stata una impresa a dir poco ardua, in quanto nel predetto Decreto Ronchi, avevamo la previsione della sanzione relativa alla realizzazione di una discarica abusiva, ma non il precetto, poichè non vi era scritto da nessuna parte cosa fosse una discarica.

Si è dovuto attendere il 2003 con l'entrata in vigore del D.lgs n° 36 per ottenere una definizione di discarica e fino a quella data, la norma tecnica più importante si ritrovava nella Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984, che classificava le categorie delle discariche. Quindi per discarica si intende: *area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;*

Quindi come sempre accade in materie non perfettamente disciplinate dalle leggi, viene in supporto la Giurisprudenza, che nel caso specifico ha fornito un contributo interessante orientandosi prevalentemente nella direzione che per discarica abusiva s'intende ***"l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, allorchè sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima."***

Orbene dato atto che i due elementi portanti dell'orientamento giurisprudenziale, sono *l'allestimento di un'area e l'organizzazione di persone e cose*, ci rendiamo subito conto che nella gran parte delle situazioni riscontrate questi due elementi non si trovano, perché nelle periferie dei centri urbani vi sono tantissimi siti interessati da abbandoni di rifiuti, senza che nessuno mai abbia allestito tali aree e attuato una pur minima organizzazione di persone e cose.

Ragionando con il predetto orientamento giurisprudenziale, l'inquadramento giuridico di tale fattispecie va inserito nel contesto sanzionatorio dell'**Abbandono di rifiuti**.

L'art. 14 del d.lgs n° 22/97 prevedeva:

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
- Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Utilizzando la predetta previsione normativa e non essendo quasi mai stati individuati gli autori del fatto, è accaduto che i titolari delle aree interessate, per il solo fatto di esserne proprietari (o titolare di diritti reali o personali di godimento), sono stati destinatari – da parte dell'amministrazione comunale territorialmente competente – di una comunicazione di avvio procedimento amministrativo, ex-art. 8 legge 241/90 avente ad oggetto il riscontrato abbandono di rifiuti in una sua area ed il contestuale obbligo di bonifica. In alcuni casi è stata addirittura contestata la sanzione.

Quindi è accaduto che un soggetto per quanto estraneo al fatto, diventasse oggettivamente responsabile dell'azione per la semplice responsabilità oggettiva.

I problemi arrivano dunque al momento di identificare il responsabile dell'abbandono. Essendo già avvenuto e non potendo contare sulla contestazione in flagranza, né potendo disporre di prove o testimonianze, rimane da interessare della bonifica il proprietario dell'area sulla quale questo abbandono è stato individuato.

Come ormai noto a tutti vi sono notevoli difficoltà ad attribuire il dolo o la colpa al proprietario del terreno. Ogni qualvolta il proprietario incolpevole, si trovi a dover sottostare ad un'ordinanza ritenuta ingiusta, il ricorso per via amministrativa trova facilmente l'assenso del TAR competente, come anche la conferma del Consiglio di Stato.

Naturalmente ogni caso va considerato per le sue prerogative, per le diversità che presenta, tuttavia, tendenzialmente, non può farsi torto al Giudice che ritiene di assolvere il proprietario quando questo possa dimostrare di non avere nessuna colpa, se non, addirittura, mettere in rilievo il proprio status di vittima della circostanza in relazione al danno che l'abbandono produce.

Del resto, senza scomodare tanto i giudici e le sentenze, basta mettersi nei panni di un proprietario incolpevole, per comprendere l'ingiustizia subita due volte, la prima a causa dell'abbandono di rifiuti sul suo terreno, la seconda a causa dell'ordinanza di rimozione e ripristino. Si può immaginare cosa significhi doversi mettere nelle mani di un legale per potersi difendere da un'accusa troppo precipitosa.

D'altra parte l'ordinanza è dovuta e solo in caso di inadempienza l'amministrazione comunale interviene d'ufficio per eliminare le conseguenze dell'atto illecito. Naturalmente il tutto ha un costo che ricade sul bilancio dell'ente, condizione nella quale non è certo nei desideri degli amministratori volersi trovare.

D'altronde, il tipico e purtroppo ricorrente abbandono di rifiuti consta di: vecchi elettrodomestici, pneumatici, bidoni, ceramica sanitaria, qualche lastra di *eternit*, *materassi suppellettili varie*, tutti rifiuti urbani riconducibili al codice 20 del Catalogo Europeo Rifiuti.

Allora analizzando questo caso, non essendo stati individuati gli autori del fatto, le indagini sono indirizzate alla ricerca d'elementi di dolo o colpa a carico del titolare dell'area.

Per quando detto prima, se escludiamo gli elementi di dolo, rimane da verificare l'eventuale colpa che potrebbe trovare una collocazione sotto forma di "culpa in vigilando".

Un orientamento condivisibile è il seguente:

***Rifiuti – Art. 14 D. lgs. 22/97 – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti - Proprietario dell'area interessata. L'illecito di cui all'art. 14 del d.lgs. 22/97 (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti) non può essere addebitato a titolo di responsabilità oggettiva a chi detiene l'area, atteso che l'art. 14 citato richiede espressamente l'elemento psicologico del dolo e della***

*colpa. La mancata segnalazione di ripetuti episodi di abbandono abusivo di rifiuti da parte di ignoti non costituisce elemento idoneo a configurare una responsabilità a titolo di colpa, poichè la titolarità di un diritto di godimento o di quello dominicale non può comportare un dovere di "vigilanza attiva" in ordine al corretto uso da parte di ignoti di fondi aperti, al fine di evitare addebiti per illeciti altrui, nè tanto meno a tali fini si potrebbe surrettiziamente imporre al proprietario di dotare di recinzione i fondi situati in luoghi poco frequentati, trasformando in un onere economico una potestà dominicale. Deve invece ritenersi sufficiente ad assolvere il dovere di diligenza del proprietario l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, anche simbolici, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, 6 febbraio 2004, n. 193*

*Risulta importante che anche il Giudice di Legittimità abbia statuito che, in tema di gestione di rifiuti: «... la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero [quando] sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento...» Cassazione Penale, Sez. III, 26 settembre 2002, n. 32158*

La Giurisprudenza si è orientata a volte in modo diverso per quanto riguarda la titolarità dell'area in capo ad un Ente Pubblico, sostenendo un obbligo generico di vigilanza ed uno specifico, in relazione alle norme sul Codice della Strada.

**Rifiuti - Ordinanza di rimozione ex art. 14 D. Lgs. 22/97 - Proprietario del terreno - Corresponsabilità con l'autore dell'abbandono dei rifiuti** L'art. 14 comma 3 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 consente l'emissione dell'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati anche nei confronti di coloro i quali possono essere qualificati solidalmente corresponsabili con l'autore dell'abbandono ove possano ritenersi imputabili a titolo di dolo o di colpa (nella specie, ritenuto che i rifiuti abbandonati erano il risultato di una mancanza di custodia del sito protrattasi per un lungo periodo di tempo, che il sito era ben circoscritto e quindi facilmente controllabile, posto vicino al centro abitato e non soggetto ad uso da parte della collettività, la discarica abusiva è stata imputata a carico dell'Ente proprietario a titolo di colpa nella vigilanza). **TAR SARDEGNA, SEZ. II - Sentenza 19 luglio 2004, Sentenza n.1076**

**Rifiuti – Abbandono – Presenza di rifiuti sul ciglio della strada – Disciplina applicabile – Art. 14 codice della strada – Dovere funzionale di raccolta, trasporto e smaltimento – In capo all’ente proprietario o gestore – Sussistenza.** La presenza di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada è regolata in primis dalla alla norma di cui all’art. 14 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), norma speciale che prevale sulla norma di settore in materia di rifiuti e che impone al proprietario o al gestore la pulizia della strada anche a fini di sicurezza della viabilità, sicchè il dovere funzionale di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti su una strada statale attribuita in gestione all’ente provinciale incombe in capo a quest’ultimo. Amministrazione Provinciale di Napoli **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V – 11 luglio 2006, n. 7428**

Dall’analisi di queste due ultime massime emerge che relativamente alla “culpa in vigilando” il Giudice ha valutato la colpa del proprietario della strada in maniera diversa, in uno la mancanza di custodia in un sito ben delimitato ed in altro l’onere di vigilanza delle strade ai fini della sicurezza stradale.

Nel mentre è condivisibile la tesi della vigilanza di un sito ben circoscritto, rimangono forti dubbi sulla vigilanza delle strade, soprattutto provinciali, dato che la mia Provincia ha circa 3000 km di strade con un organico di 40 persone, che oltre ad occuparsi di vigilanza devono effettuare anche la manutenzione. Quindi non può di fatto esercitare una vigilanza attenta in funzione dell’abbandono di rifiuti.

In conclusione si può stabilire che: il proprietario incolpevole non risponde dell’abbandono di rifiuti effettuato sulla sua proprietà.

Le decisioni **favorevoli** alla tesi in esame

CdS, Sez. V, 16 novembre 2005 n. 6406;

CdS, Sez. V, 02 aprile 2003, n. 1678;

CdS, Sez. V, 09 agosto 2005, n. 4224;

CdS, Sez. V, 21 giugno 2005, Ordinanza n. 2959;

CdS, Sez. V, 01 luglio 2002, n. 3596;

CdS, Sez. V, 08 marzo 2005, n. 935;

CdS, Sez. V, 08 febbraio 2005, n. 323;  
CdS, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136;  
CdS, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 153;  
CdS, Sez. V, 25 gennaio 2005, n. 154;  
CdS, Sez. V, 30 dicembre 2004, n. 8295;  
CdS, Sez. V, 12 agosto 2004, n. 5549;  
CdS, Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328;  
CdS, Sez. V, 20 gennaio 2003, n. 168;  
CdS, Sez. V, 02 aprile 2001 n. 1904;  
T.A.R. Friuli, 01 settembre 2005, n. 750;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 luglio 2005, n. 10383;  
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II - 22 giugno 2005, n. 1041;  
T.A.R. Umbria, 11 maggio 2005, n. 263;  
T.A.R. Lazio, Sez. II, 10 maggio 2005, n. 3582;  
T.A.R. Umbria, 05 maggio 2005, n. 217;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 29 aprile 2005, n. 5318;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 07 aprile 2005, n. 6348;  
T.A.R. Lazio, Latina, 12 marzo 2005, n. 304;  
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 10 marzo 2005, n. 398;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 07 febbraio 2005, n. 840;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 07 febbraio 2005, n. 839;  
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 03 febbraio 2005, n. 120;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 31 gennaio 2005, n. 559;  
T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 226 e n. 227;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 gennaio 2005, n. 114;  
T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2004, n. 1555;  
T.A.R. Campania, Salerno, 17 novembre 2004, n. 2033;  
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 08 novembre 2004, n. 5681;  
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 ottobre 2004, n. 2287;  
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 08 ottobre 2004, n. 5473;  
T.A.R. Veneto, Sez. III, 05 ottobre 2004, n. 3594;  
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 29 settembre 2004, n. 2715;  
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 23 settembre 2004, n. 4178;  
T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 settembre 2004, n. 3256;

T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 05 agosto 2004, n. 2040;  
T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 22 luglio 2004, n. 5368;  
T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 luglio 2004, n.1076;  
T.A.R. Emilia, Bologna, Sez. II, 29 giugno 2004, n. 1529 e n. 1531;  
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2004, n. 2823;  
T.A.R. Sicilia, Catania, 19 giugno 2004, n. 1765;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 3042;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 2445;  
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 11 febbraio 2004, n. 504;  
T.A.R. Emilia, Bologna, Sez. II, 06 febbraio 2004, n. 193;  
T.A.R. Friuli, 26 gennaio 2004, n. 12;  
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004, n. 244;  
T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 gennaio 2004, n. 34;  
T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 6 dicembre 2003 n. 292;  
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 28 novembre 2003, n. 3552;  
T.A.R. Umbria, 17 aprile 2003, n. 290;  
T.A.R. Umbria, 21 maggio 2002, n. 301;  
T.A.R. Veneto, Sez. III, 09 maggio 2002, n. 2118;  
T.A.R. Toscana, Sez. II, 22 marzo 2002, n. 619;  
T.A.R. Sardegna, Sez. II, 13 febbraio 2002, n. 667;  
T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 giugno 2001, n. 1034;  
T.A.R. Umbria, 10 marzo 2000, n. 253;  
T.A.R. Lombardia, Sez. I, 4 gennaio 1999, n. 25.

#### Le decisioni contrarie alla tesi in esame

CdS, Sez IV, 9 dicembre 2003, Ordinanza n. 5432;  
CdS, Sez V, 06 maggio 2003, Ordinanza, n.1740 ;  
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II, 02 febbraio 2005, n. 435;  
T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 luglio 2004 ,n.1076;  
T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 giugno 2004, n. 1016;  
T.A.R. Piemonte, Sez. II, 06 marzo 2004, n. 365;  
T.A.R. Piemonte, Sez. I, 26 marzo 2003, n. 462;

T.A.R. FRIULI, 29 settembre 2000, n. 692;

T.A.R. Marche, 16 aprile 1999, n. 452;

T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27 settembre 1994, n.407;

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 28 aprile 1994, n. 899;<sup>1</sup>

A questo punto, non abbiamo individuato gli autori del fatto, Il titolare dell'area non risponde né a titolo di dolo, né a titolo di colpa, a chi è affidato il compito di rimuovere i rifiuti su tale area?

Considerato che ai sensi del D.lgs 152/06 art. 184/1° - Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua», questi debbono essere rimossi dal soggetto istituzionalmente deputato a gestirne la raccolta nell'ambito del territorio, **IL COMUNE** .

Naturalmente come innanzi detto il Comune non ha nessuna voglia di intervenire su tali aree e come spesso accade rinvia tale intervento giustificandolo con la mancanza di fondi, ma è utile citare la seguente sentenza a futura memoria: ***Rifiuti - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Intervento ritardato del sindaco nella rimozione di rifiuti ex art. 14 D. Lgs. 22/1997 - Configurabilità del reato - Sussistenza. Risponde del reato di cui all'art. 328 cod. pen. il Sindaco che non dispone l'immediato intervento per la eliminazione di rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto prescrive l'art. 14 D. l.vo 5 febbraio 1997 n. 22, non avendo alcuna efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione da parte dell'ufficio tecnico dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti (conferma Corte di appello di Catanzaro 8 luglio 2004 n.1144). CORTE DI CASSAZIONE, 7 settembre 2005 (ud. 10 giugno 2005), Sentenza n. 33034.***

***Abbandono incontrollato di rifiuti in area di proprietà comunale - Responsabilità del sindaco - Sussiste - Art.51 c.2 DLvo 22/1997 - D. L.vo n. 152/2006. In caso di abbandono incontrollato di rifiuti su area di proprietà comunale, compete al Sindaco il potere, di porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato in condizione di operare adeguatamente. Né è invocabile, nel caso in esame, il principio secondo il quale il controllo dell'organo elettivo e di governo è***

---

<sup>1</sup> Tratto da: [www.ambienteditratto.it](http://www.ambienteditratto.it)

*limitato alla verifica del corretto svolgimento degli obiettivi di programmazione generale perché una tale programmazione non è stata effettuata; né è applicabile la regola secondo la quale il Sindaco non deve interferire ed invadere le sfere di competenza dei delegati che, nei compiti di gestione loro affidati, operano in piena autonomia. Sicché, va riconosciuta la responsabilità del Sindaco specie qualora gli sia noto che lo smaltimento sia in violazione della legge avendo concordato con il responsabile dell'area tecnica le modalità di gestione dell'area comunale.*  
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 26 marzo 2007 (Ud. 21/02/2007), Sentenza n. 12434

Orbene questo era con la vecchia normativa, oggi con il D.lgs n° 152/2006 all'operatore di polizia è stata ulteriormente complicata la vita, in quanto gli accertamenti relativi all'abbandono devono avvenire **in contraddittorio con il titolare dell'area** ed immaginiamo per un momento la scena che si ritrova l'operatore di polizia in uno dei siti che abbiamo analizzato.

Una delle prime cose da fare è stabilire la titolarità dell'area interessata, che come dicevamo nella maggior parte dei casi sono i bordi delle strade, quindi serve stabilire con esattezza la pertinenza della strada e come spesso accade i rifiuti giacciono sia sulla pertinenza della strada, sia sui terreni adiacenti, per questo ci troviamo di fronte a due titolari dell'area e con ciò, oltre alla classica visura catastale, occorre "rintracciare" i titolari e in seguito compiere gli accertamenti "in contraddittorio".

Appare subito evidente che nella prima fase gran parte dell'attività investigativa si sposta non tanto sugli esecutori del fatto, ma sulla ricerca degli elementi di dolo o colpa a carico dei titolari delle aree e poniamo il caso che catastalmente i titolari sono più di uno a chi attribuire l'eventuale colpa o dolo?

Quindi oltre alla ricerca catastale è necessario verificare chi materialmente detiene la disponibilità dell'area che potrebbe non coincidere con il titolare o anche con i titolari di diritti reali di godimento.

Ultimato questo adempimento, occorre inquadrare in punto di diritto tale situazione anti-giuridica e verificare se trattasi di violazione amministrativa o penale.

### **Art. 255 Abbandono di rifiuti**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

### **Art. 256**

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. **Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano** o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Come innanzi detto la norma sanziona il comportamento anti-giuridico non in relazione alla pericolosità del rifiuto, ma rispetto a colui che lo commette, che se trattasi di un privato cittadino è sanzione amministrativa, se titolare di Enti o Imprese sanzione penale.

Ritorniamo quindi al nostro caso in esame, vecchi elettrodomestici, qualche pneumatico, bidoni, ceramica sanitaria, *materassi suppellettili varie*, tutti rifiuti che inducono ad ipotizzare che l'eventuale "ignoto" sia un privato cittadino poiché inequivocabilmente e data l'eterogeneità dei

materiali, non possono essere attribuiti a titolari d'impresa, quindi siamo in presenza di una violazione amministrativa.

Cosa diversa è se vi si trova una quantità ed una tipologia di rifiuti tale da far ricondurre gli stessi ad un titolare di impresa e quindi in presenza di violazione penale.

Alla luce delle suddette considerazioni, il pensiero va immediatamente alle centinaia di siti interessati dai predetti abbandoni e sottoposte a sequestro essenzialmente da Corpi di Polizia Dello Stato e classificate “discariche abusive” ma che tali non sono, poichè per le cose appena dette, siamo in presenza di abbandono di rifiuti, che vale la pena ricordare, se effettuato da privati cittadini è sanzione amministrativa.

In questi casi spessissimo accade che la mattina dopo si legge sui giornali “sequestrata discarica abusiva dagli agenti del .....”, il Magistrato di turno con gli elementi in suo possesso non può che convalidare il sequestro e ci ritroviamo quell'area “immobilizzata” per un lungo lasso di tempo.

Questa prassi oramai consolidata produce effetti devastanti sull'effettiva tutela dell'ambiente e bisogna chiedersi se sono prevalenti le esigenze di giustizia rispetto a quelle della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Un buon operatore di polizia riesce a contemplare bene entrambe le esigenze, poiché quelle di giustizia possono essere supportate da eccellenti verbali di sopralluogo, rilievi fotografici, ed attività investigativa precisa e puntuale.

Nel contempo favoriscono l'effettuazione delle operazioni di bonifica poiché il sequestro dell'area in moltissimi casi, diventa “**un alibi**” per ritardare la bonifica e tale situazione continua a produrre effetti negativi per la salute pubblica e per l'ambiente.

Poi accade che al termine delle indagini preliminari, l'Autorità Giudiziaria interessa l'amministrazione comunale per gli adempimenti di competenza, per cui una ragionevole modalità operativa porta ad interessare già nella prima fase dell'indagine sia l'autorità giudiziaria sia l'autorità amministrativa che, ognuno per la parte di propria competenze metterà in atto i provvedimenti consequenziali.

Tutto ciò, anche perché non compete certamente alla Magistratura rivolgere alcuna *sollecitazione* alla Pubblica Amministrazione e fare richieste di “*adempimenti amministrativi*” perché il sistema costituzionale vigente è fondato sui principi della **separazione dei poteri** (legislativo, giurisdizionale, potere esecutivo e della funzione amministrativa), naturalmente rimane obbligatorio per l’Autorità Giudiziaria perseguire le eventuali inerzie o le omissioni dei pubblici funzionari, ove tali condotte costituiscano reato, appunto nell’esercizio della propria ed autonoma *funzione giurisdizionale*.

In definitiva è necessario sempre mettere a conoscenza l’Autorità Amministrativa competente, (il Comune) fornendo alla stessa tutti gli elementi necessari per l’adozione dei provvedimenti. Questo obbligo ricade in capo agli “agenti operanti” e non si può certo delegare tali adempimenti ad una fase successiva.

In conclusione potremmo dire che un accertamento di polizia effettuato con serietà professionale, va a ricercare elementi di colpa e di discolta a carico degli autori del fatto, perché nel caso specifico, in ossequio al principio Europeo «*chi inquina paga*», una eventuale tesi contraria alle cose appena dette, rischierebbe di far pagare a chi **non ha inquinato**, dando così vita all’altro principio «*chi non inquina paghi*».

PASQUALE RICCIARDELLA

Comandante di distretto Polizia Provinciale di Potenza  
Comandante del Corpo Polizia Municipale di Rionero in Vulture